

Massimario di giurisprudenza penale

(a cura di PATRIZIA MAZZA)

Cass. Sez. III 14 dicembre 2016, n. 52838 - Fiale, pres.; Andronio, est.; Angelillis, P.M. (conf.) - Imputato: Serrao ed a., ric. (*Annulla senza rinvio App. Napoli 1° luglio 2014*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Formulari - Rilevanza ai fini dell'accertamento dei reati di abusiva gestione di rifiuti o traffico illecito.

Il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) non ha alcun valore certificativo della natura e composizione del rifiuto trasportato, trattandosi di documento recante una mera attestazione del privato, avente dunque natura prettamente dichiarativa; con la conseguenza che l'eventuale falsa attestazione in esso contenuta non integra - né direttamente né, attraverso il richiamo contenuto nell'art. 258, comma 4, del codice dell'ambiente - il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, di cui all'art. 483 c.p. Deve però aggiungersi che l'esclusione della rilevanza penale della violazione consistente nella redazione e utilizzazione di FIR falsi non può incidere in negativo sull'accertamento dei reati di abusiva gestione di rifiuti o traffico illecito o su altre fattispecie di violazioni a carattere «sostanziale», perché i FIR rappresentano, comunque, uno degli elementi di fatto che devono essere presi in considerazione ai fini di tale accertamento (1).

(1) Relativamente al valore del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), vedi: Cass. Sez. III 28 gennaio 2014, n. 3692, La Valle, rv. 258.567, in *Ambiente e sviluppo*, 2014, 5, 349, con nota di VERGINE. Sulla non integrazione del reato di falsità ideologica, vedi: Cass. Sez. III 29 ottobre 2015, n. 43613, Curasi, rv. 265.263.

*

Cass. Sez. III 14 dicembre 2016, n. 52829 - Fiale, pres.; Gentili, est.; Filippi, P.M. (conf.) - Sechi ed a., ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Sassari 15 marzo 2013*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Natura del reato di illecita gestione.

La configurabilità della violazione dell'art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, prescinde dalla qualifica rivestita dall'agente, non trattandosi di un reato cosiddetto proprio, essendo invece un reato comune, che può pertanto, essere commesso anche da chi si trovi a realizzare la condotta incriminata non nello svolgimento di un'attività primaria ma in maniera occasionale e consequenziale ad altra attività principale (1).

(1) In senso conforme: Cass. Sez. III 9 luglio 2013, n. 29077, Ruggeri, rv. 256.737.

*

Cass. Sez. III 7 dicembre 2016, n. 52031 - Fiale, pres.; Aceto, est.; Balsamo, P.M. (diff.) - Bartozzi, ric. (*Annulla con rinvio Trib. Ancona 26 maggio 2015*)

Animali - Legittimazione alla costituzione di parte civile di associazioni diverse da quelle individuate nel decreto ministeriale.

In attuazione dell'art. 19 quater, disp. att. c.p., il Ministero della salute ha emanato il d.m. 2 novembre 2006. Appare evidente, dal combinato disposto delle due norme, che la loro interazione sistematica non determina alcun diritto di esclusiva a favore delle associazioni ed enti individuati con il citato decreto ministeriale a costituirsi parte civile nei processi penali relativi ai reati commessi ai danni di animali. In realtà l'art. 7, legge n. 189 del 2004 riconosce, a favore di tali associazioni ed enti (individuate al solo fine di ottenere l'affidamento e la custodia degli animali), l'esistenza ope legis della finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla stessa legge, ma non esclude in alcun modo che tale finalità possa essere perseguita anche da associazioni diverse da quelle così individuate che deducano di aver subito un danno diretto dal reato (1).

(1) Sulle legittimazione ad agire delle Associazioni nell'ambito del processo penale, vedi: Cass. Sez. III 23 maggio 2012, n. 19439, Miotti, rv. 252.909.

*

Cass. Sez. III 17 novembre 2016, n. 48596 (c.c.) - Di Nicola, pres.; Scarcella, est.; Mazzotta, P.M. (parz. diff.) - Colombo, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. ries. Potenza 23 marzo 2016*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono incontrollato di liquami.

In materia di rifiuti, integra il reato previsto dall'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'abbandono incontrollato di liquami, in quanto la diversa disciplina sugli scarichi trova applicazione solo se il collegamento fra ciclo di produzione e recapito finale sia diretto ed attuato, senza soluzione di continuità, mediante una condotta o altro sistema stabile di collettamento. Costituisce infatti «ruscellamento» vietato, ogni scorrimento dei liquami sul fondo in modo simile al deflusso di un ruscello o comunque in maniera da non consentire un normale assorbimento da parte del terreno, dando luogo a depositi, acquitrini o pozze di materiale putrescente, che non assolvano alla funzione di rendere i campi prosperi o fecondi, ma adempia all'esclusivo scopo di getto o eliminazione dei reflui (1).

(1) In senso conforme: Cass. Sez. III 21 aprile 2015, n. 16623, D'Aniello, rv. 263.354.

*

Cass. Sez. III 17 novembre 2016, n. 48579 - Rosi, pres.; Mengoni, ric.; Delehay, P.M. (diff.) - Basile, ric. (*Conferma Trib. Salerno 5 dicembre 2013*)

Caccia e pesca - Caccia - Abbattimento di fringillidi.

Per i fringillidi occorre distinguere tra specie di cui è fatto divieto assoluto di caccia da quelle per le quali è ammessa la c.d. caccia in deroga, con disposizione regionale. Soltanto le prime rientrano nella lett. b) dell'art. 30 in esame, mentre per le altre specie si renderà applicabile la lett. h) della medesima disposizione; poiché non vi sono limitazioni di carattere numerico, la medesima lett. b) è dunque configurabile nel caso in cui anche uno solo degli esemplari rientri tra quelli indicati al paragrafo precedente (1).

(1) In senso conforme: Cass. Sez. III 4 ottobre 2013, n. 40982, Pucillo, rv. 257.732.

*

Cass. Sez. III 17 novembre 2016, n. 48576 - Andrezza, pres.; Renoldi, est.; Mazzotta, P.M. (diff.) - Parisi, ric. (*Annula senza rinvio Trib. Palermo 10 febbraio 2015*)

Acque - Qualificazione dei reflui.

Rientrano tra i reflui industriali tutti quelli derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, come definite dall'art. 74, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 156/2006, il cui scarico è invece presidiato dalla mera sanzione amministrativa ex art. 133, comma 2, del predetto decreto. Conseguentemente rientrano tra le acque reflue industriali quelle provenienti da attività artigianali e da prestazioni di servizi a condizione che le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche e ciò indipendentemente dal grado o dalla natura dell'inquinamento. Dunque, per determinare le acque che derivano dalle attività produttive occorre procedere a contrario, vale a dire escludere le acque ricollegabili al metabolismo umano e provenienti dalla realtà domestica (1).

(1) In senso conforme: Cass. Sez. III 3 settembre 2004, n. 35870, Arcidiacono, rv. 229.012, in *Giur. it.*, 2005, 1257, nota di MORONE.

*

Cass. Sez. III 16 novembre 2016, n. 48317 - Di Nicola, pres.; Ramacci, est.; Canevalli, P.M. (conf.) - Scopazzo, ric. (*Conferma Trib. Asti 22 gennaio 2016*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Trasporto di rifiuti - Particolare tenuità del fatto.

L'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p. può essere rilevata anche con motivazione implicita (fattispecie in materia di trasporto abusivo di rifiuti) (1).

(1) Sull'implicito rigetto delle deduzioni difensive non espressamente confutate, vedi: Cass. Sez. IV 7 luglio 2011 n. 26660, Caruso, rv. 250.900; Cass. Sez. VI 20 maggio 2011, n. 20092, Schowick, rv. 250.105.

*

Cass. Sez. III 16 novembre 2016, n. 48316 - Di Nicola, pres.; Ramacci, est.; Canevalli, P.M. (conf.) - Lombardo, ric. (*Dichiara inammissibile App. Palermo 7 aprile 2016*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Nozione oggettiva di rifiuto.

Secondo principi generali ormai consolidati, deve ritenersi inaccettabile ogni valutazione soggettiva della natura dei materiali da classificare o meno quali rifiuti, poiché è rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello, appunto, di disfarsi del suddetto materiale. È evidente che, nel caso di specie, la eterogeneità dei materiali e le condizioni in cui venivano detenuti evidenziano la loro natura di rifiuto nonché la circostanza che l'originario detentore se ne era disfatto e, dunque, non rileva che detti materiali fossero, almeno in parte, suscettibili di riutilizzazione economica, poiché tale evenienza non esclude comunque la loro natura di rifiuto (1).

(1) Sulla necessità di un accertamento in fatto circa la natura di «rifiuto», vedi: Cass. Sez. III 22 febbraio 2012, n. 7037, Firenze, rv. 252.445.

*

Cass. Sez. III 14 novembre 2016, n. 47959 - Ramacci, pres.; Riccardi, est.; Baldi, P.M. (parz. diff.) - Ric. Rivoli, ric. (*Dichiara inammissibile App. Reggio Calabria 19 febbraio 2015*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Momento consumativo del delitto di attività organizzate per il traffico illecito.

Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, previsto dall'art. 260, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto necessariamente caratterizzato da una pluralità di condotte, alcune delle quali, se singolarmente considerate, potrebbero costituire reato, ha natura di reato abituale proprio e si consuma, pertanto, con la cessazione dell'attività organizzata, finalizzata al traffico illecito (1).

(1) In senso conforme: Cass. Sez. III 6 novembre 2015, n. 44629, Bettelli, rv. 265.573.

*

Cass. Sez. III 9 novembre 2016, n. 46904 - Ramacci, pres.; Renoldi, est.; Fimiani, P.M. (conf.) - P.R. in proc. R.G. ed a., ric. (*Annulla con rinvio Trib. Salerno 3 marzo 2016*)

Acque - Scarico di acque reflue - Disciplina sanzionatoria.

Con la legge n. 36/2010, concernente la disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue, il legislatore ha ridimensionato l'ambito applicativo delle sanzioni penali e la conseguenza della modifica dell'art. 137, comma 5, d.lgs. n. 152/2006 è che si configura un reato soltanto qualora il superamento dei limiti tabellari sia riferito alle sostanze di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5, parte III. L'art. 452 bis c.p. incrimina chiunque determini «una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili» di acqua, aria, suolo o sottosuolo, ecosistema, biodiversità (1).

(1) In senso conforme: Cass. Sez. III 19 maggio 2011, n. 19753, Bergamini, rv. 250.338.

*

Cass. Sez. III 9 novembre 2016, n. 46897 - Ramacci, pres.; Riccardi, est.; Gaeta, P.M. (diff.) - Arduini ed a., ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Roma 5 giugno 2015*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Codici a specchio - Classificazione del rifiuto.

Sanità pubblica - Rifiuti - Detentore/produttore - Definizione del rifiuto come pericoloso.

Compete al detentore del rifiuto dimostrare in concreto che, tra i due codici «a specchio», il rifiuto vada classificato come non pericoloso, previa caratterizzazione dello stesso; in mancanza, il rifiuto va classificato come pericoloso (art 1, comma 6, All. D) (1).

Spetta al detentore/produttore la definizione del rifiuto come pericoloso, con conseguente attribuzione di un codice CER. Il rifiuto è classificato come pericoloso laddove le sostanze superino determinate concentrazioni. Il detentore/produttore è, pertanto, chiamato ad effettuare le opportune analisi per verificare il livello di concentrazione (2).

(1-2) Sull'accertamento della pericolosità di un rifiuto, vedi: Cass. Sez. III 13 gennaio 2015, n. 971, Ventura, rv. 261.794.

*

Cass. Sez. III 3 novembre 2016, n. 46156 - Rosi, pres.; Di Stasi, est.; Delheaye, P.M. (conf.) - Arcamone, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Napoli 22 aprile 2015*)

Caccia e pesca - Caccia - Utilizzazione probatoria di videoregistrazioni effettuate dai privati in processo per bracconaggio.

Le videoregistrazioni effettuate dai privati sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 c.p.p. Inoltre, i filmati di comportamenti non comunicativi, effettuati in luogo pubblico a cura di soggetti diversi dalla polizia giudiziaria, non necessitano di alcuna autorizzazione e sono acquisibili nel dibattimento quali documenti, a norma dell'art. 234 c.p.p., senza previa discussione sulle modalità di assunzione della prova e il principio vale anche quando i filmati abbiano ad oggetto comportamenti dell'imputato, cui si riferisca la contestazione operata dal pubblico ministero (1).

(1) Sull'utilizzabilità di videoregistrazioni effettuate da privati, vedi: Cass. Sez. Un. 28 luglio 2006, n. 26795, Prisco, rv. 234.267, in *Riv. pen.*, 2007, 4, 463.

*

Cass. Sez. III 3 novembre 2016 n. 46152 - Rosi, pres.; Di Stasi, est.; Fimiani, P.M. (parz. diff.) - Dell'Acqua, ric. (*Conferma App. Milano 23 giugno 2015*)

Acque - Scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.

Il superamento dei limiti tabellari integra sempre e in ogni caso - non essendovi alcuna disposizione di legge in contrario - il reato di cui all'art. 137, comma 5, d.lgs. 152/06, quale che sia l'operazione che viene svolta attraverso il sistema di depurazione. Tale disposizione punisce, infatti, senza prevedere eccezioni, «chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte III del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente» (1).

(1) In senso conforme: Cass. Sez. III 1° ottobre 2008, n. 37279, Serafini, rv. 241.085, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2009, 1-2, 421.

*

Cass. Sez. III 25 ottobre 2016, n. 44900 - Andreatza, pres.; Renoldi, est.; Mazzotta, P.M. (conf.) - Acciarito, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Velletri 15 ottobre 2015*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Concetto di raccolta.

Secondo la definizione offerta dall'art. 183, comma 1, lett. o), d.lgs. n. 152/2006, per «raccolta» deve intendersi «il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta». E coerentemente con tale definizione va riaffermato che la condotta di raccolta di rifiuti non pericolosi comprende ogni comportamento univoco ed idoneo a culminare nell'accorpamento e nel trasporto dei rifiuti stessi (1).

(1) In senso conforme: Cass. Sez. III 23 gennaio 2015, n. 3204, Lucchini, rv. 262.008.

*

Cass. Sez. III 18 ottobre 2016, n. 43944 - Carcano, pres.; Scarcella, est.; Balsamo, P.M. (parz. diff.) - Bianco, ric. (*Conferma App. Lecce 22 maggio 2015*)

Ambiente - Danno ambientale - Associazioni ambientaliste costituite parti civili nei procedimenti per reati che offendono il bene ambientale.

Le associazioni ambientaliste costituite parti civili nei procedimenti per reati che offendono il bene ambientale hanno diritto al risarcimento del danno, non solo patrimoniale ma anche morale, derivante dal pregiudizio arrecato all'attività da esse concretamente svolta per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo. In tal caso potrebbe identificarsi un nocumento suscettibile anche di valutazione economica in considerazione degli eventuali esborsi finanziari sostenuti dall'ente per l'espletamento dell'attività di tutela (1).

(1) In senso conforme: Cass. Sez. III 26 settembre 2011, n. 34761, Memmo, rv. 251.283.

*

Cass. Sez. III 18 ottobre 2016, n. 43922 - Amoroso, pres.; Riccardi, est.; Filippi, P.M. (conf.) - Palmesano, ric. (*Dichiara inammissibile App. Napoli 21 novembre 2014*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Classificazione dei rifiuti - Disciplina emergenziale.

Ai sensi della norma definitoria generale di cui all'art. 184, d.lgs. 152/2006, la classificazione dei rifiuti in speciali o urbani dipende dall'origine, mentre la classificazione dei rifiuti in non pericolosi o pericolosi dipende dalle caratteristiche di pericolosità; pertanto, la norma incriminatrice speciale di cui all'art. 6, lett. a), d.l. 172/2008 prevede tre diverse categorie di rifiuti, ritagliate dalla norma definitoria generale di cui all'art. 184, d.lgs. 152/2006, la cui gestione abusiva integra il delitto: rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi), rifiuti pericolosi, e rifiuti domestici ingombranti. Prescindendo dalla approssimativa tecnica legislativa, l'interpretazione sistematica della norma impone di concludere nel senso che l'indicazione dei «rifiuti speciali» comprende l'intera categoria, a prescindere dalle caratteristiche di pericolosità; del resto, l'indicazione, nella fattispecie, dei «rifiuti speciali» dopo quelli «pericolosi» non può essere considerata una specificazione di questi ultimi, in quanto il rapporto di genus a species è invertito: i rifiuti pericolosi sono una species del genus rifiuti speciali (1).

(1) Sulla natura di norma eccezionale e temporanea dell'art. 6, comma 1, d.l. n. 172 del 2008, vedi: Cass. Sez. III 28 gennaio 2014, n. 3718, Matei, rv. 258.318.

*

Cass. Sez. III 24 agosto 2016, n. 35387 - Fiale, pres.; Socci, est.; Filippi, P.M. (conf.) - S.R., ric. (*Dichiara inammissibile App. Catania 25 giugno 2013*)

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Apposizione falsa su prodotti ortofrutticoli di un marchio di certificazione di produzione biologica.

Integra il reato di frode in commercio la vendita di un prodotto con certificazione di produzione biologica ma non tale - nella specie arance - ed è irrilevante il profitto od il danno che risultano estranei alla struttura del reato, ed è perciò influente che al compratore sia consegnata merce il cui costo di produzione sia pari o anche superiore al costo di quella dichiarata ed abbia lo stesso o un maggiore potere nutritivo.

(1) Sulla confisca del profitto derivante dalla frode in commercio di prodotti agroalimentari biologici, vedi: Cass. Sez. III aprile 2015, n. 15249, F.A.Zoo Mangini s.r.l., rv. 263.042.

*

Cass. Sez. III 20 luglio 2016, n. 31035 (c.c.) - Amoresano, pres.; Mengoni, est.; Corasaniti, P.M. (conf.) - Greco, ric. (*Conferma Trib. lib. Palermo 3 giugno 2015*)

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reati - Preparazione e detenzione di alimenti in stato di alterazione o mal conservati - Violazione delle disposizioni sulla tracciabilità delle materie prime - Reato - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di alimenti, integra il reato di cui all'art. 5, lett. b), della l. 30 aprile 1962, n. 283, la preparazione di alimenti in violazione delle disposizioni sulla tracciabilità della materia prima. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica nell'ipotesi di produzione di prodotti caseari ottenuti miscelando latte acquistato da allevamenti non autorizzati con altro di provenienza «sicura», in mancanza di annotazione, sui registri di tali approvvigionamenti, di qualsivoglia controllo sul rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte delle aziende fornitrici ed in presenza della falsificazione dei relativi documenti).

(1) Sulla natura di reato di pericolo della norma, vedi: Cass. Sez. III 23 giugno 1994, n. 7311, Cardaci, rv. 198.209, in *Cass. pen.*, 1995, 3490.